

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI RELATIVO AL MM 46/2023 RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE VACALLO", DEL RELATIVO STATUTO E DELLO STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI CHF 210'000.- PER LA COSTITUZIONE (10'000.-) E QUALE PATRIMONIO INIZIALE (200'000.-)

Vacallo, 20 maggio 2023

Lodevole  
Consiglio Comunale  
6833 Vacallo

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

La Commissione delle Petizioni, (di seguito CP), ricevuto il Messaggio Municipale no. 46/2023 in data 26 aprile 2023, disponeva convocazione alla data del 15.05.2023. In tale data, alle ore 20:35, la CP, unitamente alla Commissione Gestione, altra destinataria dell'esame in questione, su richiesta congiunta, incontrava una delegazione Municipale (l'Onorevole Sindaco, sig. Marco Rizza ed il Municipale, sig. Luisito Coltamai), il segretario verbalizzante (sig. Roberto Borrelli), per ricevere alcuni chiarimenti sugli articoli dello Statuto sottopostoci con il MM in epigrafe, come di seguito meglio precisato.

**PRESENTI:**

Cremaschi Valter, Gilardoni Mattia, Peraboni Zanotta Federica, Rizza Anna, Rizza Brugnioni Gessica, Rossi Federica, Zanotta Mattia.

La CP innanzitutto condivide l'importanza e la bontà degli scopi della Fondazione in costituendo e ne accoglie favorevolmente l'istituzione.

I documenti messi a disposizione della CP sono quelli allegati al messaggio. Esaminati i nove articoli dello Statuto proposto, le discussioni e le osservazioni scaturite hanno trovato parere unanime.

Per doverosa trasparenza, completezza e per facilitare la lettura ai Consiglieri Comunali si propone di seguito in forma tabellare quanto emerso dalla discussione dell'incontro tenutosi, anche confidando che in questo modo il Consiglio Comunale riceva gli elementi necessari per una discussione costruttiva su una tematica così importante per il nostro Comune e per il benessere dei suoi cittadini.

ARTICOLI STATUTO	Osservazioni della CP	Risposte Municipali
Art. 1	Nessun riferimento ad un eventuale cambio di sede della Fondazione, come previsto in altri Statuti di Fondazioni.	<b>Non si vede il senso di un eventuale trasferimento di sede che oltretutto cozzerebbe con lo scopo e gli obiettivi della Fondazione.</b>
Art. 2	In ragione della gestione della dispensa alimentare e dell'agenzia postale dichiarati nello Statuto, gli scopi della fondazione paiono anche economici e commerciali e non esclusivamente scopi di ideali e di pubblica utilità come dichiarati.	<b>Si è proprio voluto iscrivere così, ritenuto che le due attività esplicitate sono di interesse e utilità pubblica. È la solita diatriba, già risolta dal Tribunale Federale. Si possono gestire attività economiche a fini unicamente ideali e di pubblica utilità. Eventuali utili rimangono alla Fondazione che chiaramente dovrà reinvestire a favore della</b>

		<b>popolazione.</b>
Art. 3	<p>La forma giuridica della Fondazione potrebbe creare difficoltà in un eventuale scioglimento della stessa.</p> <p>Il capitale minimo di costituzione delle Fondazioni <i>ex lege</i> è di 50'000 franchi. Stanziati invece 200'000 franchi, saranno maggiori i costi e le spese di costituzione e registrazione.</p> <p>Nel piano finanziario allegato al MM sono previsti una corresponsione annua costante del Comune (oltre 80'000 franchi) sia per acquisto merci dalla Fondazione e sia un contributo annuo comunale costante di 21'000 franchi. Importi contemplati come donazioni a vita da parte del fondatore?</p>	<p><b>I casi di scioglimento di una fondazione sono disciplinati dal CCS.</b></p> <p><b>Il Capitale è deciso sulla base della valutazione contenuta nel MM che è di 200'000.</b></p> <p><b>Scelta consapevole.</b></p>
Art. 4	Nessuna osservazione	
Art. 5	<p>Rivedere elencazione numerale, punti mancanti (svista formale).</p> <p>Non indicati in Statuto i criteri e le modalità di scelta, nomina, elezione e rielezione dei componenti del Consiglio di fondazione (CdF) e la durata della loro carica.</p> <p>Non esplicitati i criteri e le modalità di gestione in caso di dimissioni, sospensione, destituzione, revoca, sostituzione di un componente.</p> <p>Si rileva una mancanza di equilibrio di genere nella nomina dei componenti del CdF individuati (sugli attuali 7 membri una sola donna). Magari utile inserire un criterio di selezione che rispetti un criterio di equilibrio di genere.</p> <p>Per le discussioni/decisioni non viene precisata la redazione di verbali dal CdF.</p> <p>Forse il termine di preavviso convocazione CdF, di soli 10 giorni, è un po' breve rispetto ai termini indicati in altri statuti.</p>	<p><b>Trattandosi di una fondazione si regola autonomamente sia nelle scelte che nelle modalità di selezione, nomina, dimissioni, sospensione, destituzione, revoca dei componenti del CdF e sia nelle modalità e nel preavviso di convocazione. Si è scelta questa forma giuridica apposta. La rieleggibilità dei componenti non ha limiti temporali in ragione della migliore realizzabilità degli scopi. Per quanto attiene alle maggioranze, sono quelle indicate nello Statuto e vale il CCS.</b></p> <p><b>Già non sarà semplice reperire dei membri, dettare termini o quant'altro sembra controproducente, in particolare visto lo scopo della Fondazione.</b></p> <p><b>Vale l'atto di fondazione.</b></p> <p><b>È un organo direttivo, non un'assemblea da 1 o 2 volte all'anno. Potrebbe anche decidere di riunirsi settimanalmente se necessario, motivo per cui può essere necessario un preavviso di pochi giorni.</b></p>
Art. 6	<p>Mancano alcune competenze del CdF, quali per esempio che il CdF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresenta la Fondazione, anche verso l'esterno;</li> <li>- è responsabile della direzione generale della Fondazione;</li> <li>- disciplina i diritti di firma e rappresentanza per la Fondazione;</li> </ul>	<b>Riferimenti all'Atto di Fondazione/CCS, ma volendo si possono aggiungere.</b>

	- approva il conto annuale (altro è presentare i conti all'Autorità di vigilanza); - modifica lo Statuto e scioglie la Fondazione nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 9.	
Art. 7	Non precisa entro quando devono essere colmate le lacune, indica solo " <i>in tempi brevi</i> ".	Vale il CCS.
Art. 8	Con modifica del precedente art. 6, manca il riferimento alle persone incaricate della direzione.	Atto di Fondazione.
Art. 9	Il " <i>fine della fondazione</i> " indicato nell'art. è contenuto nell'Atto Costitutivo. Da rititolare l'art. 9 che indica solo: "Modifica dello Statuto e scioglimento..."  Non indica il <i>quorum</i> del CdF per la modificabilità e lo scioglimento della Fondazione (unanimità?).	Lo scopo è nello Statuto (Art. 2).  Maggioranza art. 5 p.to 5.

In apertura di seduta i Municipali intervenuti hanno innanzitutto precisato che la redazione e preparazione del MM e dello Statuto sottoposto sono stati frutto di supporti tecnico/professionali esterni, quali l'avv. Meier Daniele di Chiasso e la Gescofid di Chiasso; apporti che per inciso hanno affiancato le competenze tecnico/legali già in seno ai membri di Municipio.

All'esito della discussione tenutasi congiuntamente con la Commissione della Gestione, ricevute esaurienti precisazioni rese dai rappresentanti Municipali intervenuti, la CP si è ritenuta soddisfatta sulla maggior parte delle risposte ricevute e si è ritenuta concorde sulla forma di Statuto proposta dal Municipio nonché su buona parte degli articoli dello Statuto proposto.

In ragione di tutto quanto sopra, la CP propone quindi i seguenti emendamenti riguardanti:

1. la risoluzione finale, per la quale si chiede di aggiungere un punto 3, come di seguito verrà precisato;
2. quattro articoli dello Statuto in esame, in particolare gli articoli 5 (solo nella forma), 6, 8 e 9 come segue:

STATUTO (testo originale)	EMENDAMENTI COMM. PET. (revisioni in colore rosso)
<p><b>Art. 5. Il Consiglio di fondazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di fondazione è composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri, di cui due di pertinenza del fondatore. 2. I membri del Consiglio di fondazione sono designati per quattro anni e sono rieleggibili. La scadenza dei quattro anni è fissata al 30 aprile. La prima volta al 30 aprile 2028.</p> <p>3. Il Consiglio di fondazione nomina all'interno del suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Cassiere. Il Segretario-Cassiere può essere designato anche al di fuori del Consiglio.</p> <p>4. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno quattro</p>	<p><b>Art. 5. Il Consiglio di fondazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di fondazione è composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri, di cui due di pertinenza del fondatore. 2. I membri del Consiglio di fondazione sono designati per quattro anni e sono rieleggibili. La scadenza dei quattro anni è fissata al 30 aprile. La prima volta al 30 aprile 2028.</p> <p>3. Il Consiglio di fondazione nomina all'interno del suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Cassiere. Il Segretario-Cassiere può essere designato anche al di fuori del Consiglio.</p> <p>4. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno quattro</p>

<p>volte all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.</p> <p>5. Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti il voto del presidente ha validità doppia. Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche per via circolare purché nessuno dei membri richieda una deliberazione in presenza.</p> <p>L'invito alle sedute viene spedito di norma almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.</p> <p>6. La carica di membro del Consiglio di fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.</p>	<p>volte all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.</p> <p>5. Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti il voto del presidente ha validità doppia. <b>6.</b> Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche per via circolare purché nessuno dei membri richieda una deliberazione in presenza.</p> <p><b>7.</b> L'invito alle sedute viene spedito di norma almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.</p> <p><b>6. 8.</b> La carica di membro del Consiglio di fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.</p>
<p><b>Art. 6. Competenze del Consiglio di fondazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amministra il patrimonio della fondazione.</li> <li>2. Nomina e revoca i membri del consiglio di fondazione, ad eccezione di quelli di pertinenza del fondatore.</li> <li>3. Elabora gli eventuali regolamenti della fondazione.</li> <li>4. Decide sui finanziamenti.</li> <li>5. Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.</li> <li>6. Impegna la fondazione verso i terzi.</li> <li>7. Modifica dello statuto.</li> <li>8. Nomina e revoca del l'Ufficio di revisione.</li> <li>9. Nomina un comitato consultivo composto da persone di provata esperienza, estranee al Consiglio di fondazione, con la mansione di indicare le attività meritevoli di essere sostenute e promosse.</li> <li>10. Scioglimento della fondazione.</li> </ol>	<p><b>Art. 6. Competenze del Consiglio di fondazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amministra il patrimonio della fondazione.</li> <li>2. Nomina e revoca i membri del consiglio di fondazione, ad eccezione di quelli di pertinenza del fondatore.</li> <li>3. Elabora gli eventuali regolamenti della fondazione.</li> <li>4. Decide sui finanziamenti.</li> <li>5. Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.</li> <li>6. Impegna la fondazione verso i terzi.</li> <li>7. Modifica dello statuto.</li> <li>8. Nomina e revoca del l'Ufficio di revisione.</li> <li>9. Nomina un comitato consultivo composto da persone di provata esperienza, estranee al Consiglio di fondazione, con la mansione di indicare le attività meritevoli di essere sostenute e promosse.</li> <li>10. Scioglimento della fondazione, <b>nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 9.</b></li> <li><b>11. Rappresenta la Fondazione, anche verso l'esterno.</b></li> <li><b>12. È responsabile della direzione generale della Fondazione.</b></li> <li><b>13. Disciplina i diritti di firma e rappresentanza per la Fondazione.</b></li> <li><b>14. Approva il conto annuale.</b></li> <li><b>15. Modifica lo Statuto e scioglie la Fondazione, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 9.</b></li> </ol>
<p><b>Art. 8. Responsabilità degli organi della fondazione</b></p> <p>Tutte le persone incaricate dell'amministrazione o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.</p>	<p><b>Art. 8. Responsabilità degli organi della fondazione</b></p> <p>Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, <b>della direzione</b> o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.</p>
<p><b>Art. 9. Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione</b></p> <p>Conformemente agli artt. 85, 86 e 86b CCS, il Consiglio di fondazione ha il diritto di proporre all'Autorità di vigilanza modifiche inerenti all'organizzazione e il fine della fondazione.</p> <p>La fondazione può essere sciolta su decisione del Consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti</p>	<p><b>Art. 9. Modifica dell'Atto Costitutivo e dello statuto e scioglimento della Fondazione</b></p> <p>Conformemente agli artt. 85, 86 e 86b CCS, il Consiglio di fondazione ha il diritto di proporre all'Autorità di vigilanza, <b>previa decisione unanime, la richiesta di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Fondazione. modifichie—inerenti all'organizzazione e il fine della fondazione.</b></p>

<p>dalla legge (art. 88 CCS) e solo previa approvazione dell’Autorità di vigilanza.</p> <p>In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a enti o istituti in Svizzera che sono esentati dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile a quello della fondazione. Di principio al Comune fondatore che lo vincolerà per scopi analoghi.</p>	<p>La fondazione può essere sciolta su decisione del Consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CCS) e solo previa approvazione dell’Autorità di vigilanza.</p> <p>In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a enti o istituti in Svizzera che sono esentati dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile a quello della fondazione. Di principio al Comune fondatore che lo vincolerà per scopi analoghi.</p>
--	---

La Commissione delle Petizioni, conclusa la seduta alle ore 23:50, con 7 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, invita il Consiglio Comunale a

r i s o l v e r e:

1. al Municipio è concessa l’autorizzazione a istituire la Fondazione Vacallo, ai sensi degli artt. da 80 a 89 del Codice Civile Svizzero, di conseguenza:
  - è approvato lo statuto della Fondazione Vacallo, **con gli emendamenti proposti;**
  - è concesso un credito di CHF 200'000, da destinarsi a capitale iniziale della Fondazione Vacallo, e iscrivere a bilancio quale partecipazione con addebito iniziale al conto 850 5560.001;
2. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere e a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione Vacallo, avente sede nel Comune di Vacallo ed è concesso un credito di CHF 10'000 per le spese di consulenza, fondazione e iscrizione a Registro di Commercio, con aggiornamento del preventivo 2023 alla voce 022 3132.004
- 3. Il Municipio è autorizzato ad alimentare il patrimonio della Fondazione Vacallo con altri apporti dal Fondatore solo ed esclusivamente previa delibera del Consiglio Comunale, ai sensi di legge.**

Con ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Rizza Anna, presidente .....

Cremaschi Valter .....

Peraboni Zanotta Federica.....

Rossi Federica .....

Gilardoni Mattia.....

Rizza Brugnoli Gessica .....

Zanotta Mattia .....